



CO M U N E D I P O L L A

(Provincia di Salerno)

Via Strada delle M

onache c.a.p. 84035

---

# **REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 22/07/2016*

## INDICE

ART. 1 - Finalità

ART. 2 – Modalità di adozione

ART. 3 – Agevolazioni

ART. 4 - Verifiche e controlli

ART. 5 – Decesso o smarrimento

ART. 6 – Eventuale trasferimento del cane adottato

ART. 7 – Eventuale trasferimento di residenza dell'affidatario

ART. 8 - Rinuncia e modifica adozione

ART. 9 - Adozioni a distanza

ART. 10 – Modalità di adozione a distanza

ART. 11 – Utilizzo dei fondi

ART. 12 – Progetti speciali

ART. 13 – Pubblicità per l'adozione

ART. 14 – Norme abrogate

ART. 15 – Pubblicità del regolamento

ART. 16 – Casi non previsti dal presente regolamento

ART. 17 - Rinvio

ART. 18 – Entrata in vigore

## **Art.1 – Finalità**

1. La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Polla, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

## **Art. 2 – Modalità di adozione**

1. Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.
2. L'adozione sarà consentita solo a maggiorenni che si impegnino a garantire al cane un trattamento corretto, in ambiente adatto alla taglia ed alle esigenze della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie, con diritto di prelazione a parità di scelta, dei cittadini residenti nel Comune di Polla.
3. Chiunque sia interessato ad un'adozione, dovrà rivolgere apposita istanza al Comune di Polla. Ufficio competente per le relative pratiche è l'Ufficio di Polizia Locale. Una volta istruita la domanda, potrà avere accesso alla struttura di ricovero convenzionata con il Comune, al fine di visionare i cani ricoverati e pronti all'adozione. Il personale della struttura di ricovero sarà a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'aspirante all'adozione, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso.
4. Se gli incontri andranno a buon fine potrà essere chiesta l'adozione. In tal caso il cane, attraverso la registrazione all'anagrafe canina diventerà di proprietà del richiedente. Lo stesso da tale momento assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché del presente regolamento del quale riceverà una copia al momento dell'adozione.
5. L'adozione del cane potrà avvenire solo per animali il cui proprietario sia sconosciuto, ovvero non abbia reclamato il proprio animale decorsi sessanta giorni dall'accalappiamento.
6. Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto sarà prescritto dal servizio veterinario della ASL.
7. L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia accertato l'effettivo buono stato sanitario del cane.

## **Art. 3 – Agevolazioni**

1. L'adozione è completamente gratuita e prevede il riconoscimento di un contributo economico annuo a titolo di parziale rimborso per le spese di mantenimento del cane, nella misura di € 100,00 annue. Per adozioni avvenute dopo il 30 giugno, l'importo è ridotto della metà. L'entità del contributo potrà essere oggetto di variazione a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.
2. Il contributo è riconosciuto per un solo cane per nucleo familiare, anche per gli anni successivi a quello dell'adozione, previa verifica da parte del Comune, tramite gli agenti di Polizia Municipale, il personale della struttura di ricovero convenzionata, i membri di

associazioni di tutela degli animali e/o altro personale incaricato dall'Ente, della permanenza in vita e delle buone condizioni di salute e di mantenimento del cane.

#### **Art. 4 – Verifiche e controlli**

1. All'atto dell'adozione l'interessato dovrà esprimere per iscritto il proprio consenso alla effettuazione dei controlli di cui al precedente art. 3, co.2.
2. Il responsabile della struttura convenzionata comunicherà all'ufficio comunale competente il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato (che dovrà necessariamente essere un cane in carico al Comune di Polla ), trasmettendone la relativa scheda di affido.
3. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata. Il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo ricevuto nell'anno di riferimento.

#### **Art. 5 – Decesso o smarrimento**

1. L'affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente, e comunque non oltre i giorni cinque, il Comune di Polla per gli accertamenti di rito. Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario della ASL.

#### **Art. 6 – Eventuale trasferimento del cane adottato**

1. L'affidatario è tenuto altresì a comunicare al Comune, nel caso intenda cedere il cane ricevuto in adozione ad altro soggetto privato, il nominativo di quest'ultimo. L'Ente provvederà a valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del nuovo affidatario, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido: in caso di esito positivo, le successive annualità di incentivo verranno riconosciute al nuovo possessore.

#### **Art. 7 – Eventuale trasferimento di residenza dell'affidatario**

1. In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Comune di Polla del nuovo domicilio.

#### **Art. 8 – Rinuncia e modifica adozione**

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza, può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane, che tornerà alla struttura convenzionata comunale.
2. In alternativa, potrà essere richiesta l'attivazione dell'adozione a di stanza. In questo caso dovrà versare la quota di cui al successivo art. 9, ridotta della metà, finché il cane non venga dato in affidamento definitivo a terzi.

## **Art. 9 – Adozioni a distanza**

1. E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.
2. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile pari ad € 10,00. L'entità del contributo potrà essere oggetto di variazione a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.
3. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.). All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome, i dati e la foto del cane.
4. Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con i responsabili del canile, andare a fare visita di persona al cane prescelto in periodi stabiliti, e chiedere di poter garantire, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato (spese sanitarie, toelettatura, ecc.).
5. L'adottante potrà essere autorizzato dal responsabile del canile a condurre e personalmente, al guinzaglio, il cane per passeggiate all'esterno del canile. Per la sicurezza del pubblico, degli operatori e dei cani stessi è assolutamente vietato lasciar circolare i cani senza guinzaglio al di fuori degli appositi spazi recintati. Per tutto il periodo in cui il cane è in compagnia dell'adottante, questi è esclusivamente responsabile per ogni danno a cose o persone causati dall'animale.
6. Gli adottanti di età inferiore ai diciotto anni devono essere accompagnati da un adulto che ne sarà responsabile e che si impegni a supervisionare l'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento.
7. Essendo necessaria una socializzazione corretta, i primi incontri avverranno esclusivamente presso il canile negli appositi spazi recintati. Le uscite in passeggiata potranno essere effettuate successivamente, in base alle disposizioni dei responsabili. Gli operatori del canile hanno la possibilità, a loro insindacabile giudizio, di rifiutare l'adozione di un esemplare giudicato inadatto (es.: cani problematici o mordaci a bambini, cani eccessivamente esuberanti e di grossa taglia a persone impreparate a gestirli, ecc.).
8. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela dell'Ente e può essere dato in affido definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.
9. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato telefonicamente. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza.
10. I responsabili del canile si riservano la facoltà di non permettere la visita a cani ammalati o sotto terapie particolari (saranno disponibili a fornire informazioni sulle condizioni di salute), per motivi di condizioni climatiche inadeguate, ecc.
11. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate, qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

## **Art. 10 – Modalità di adozione a distanza**

1. La richiesta di adozione a distanza deve essere presentata al Comune di Polla.

2. Una volta concessa l'adozione, l'adottante sarà tenuto ad effettuare il versamento mensile della somma stabilita dal Comune, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del presente regolamento.

3. Qualora l'adottante non provveda al pagamento delle spettanze per due mensilità nell'arco di sei mesi, l'adozione verrà annullata.

#### **Art. 11 – Utilizzo dei fondi**

1. Le somme raccolte verranno usate per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affido a distanza sia degli altri ospiti del canile convenzionato.

#### **Art. 12 – Progetti speciali**

1. Viene demandato al competente ufficio comunale l'approvazione di progetti e/o ulteriori forme di adozione e affidamento di animali, che possono prevedere l'impegno di persone anziane e l'impiego di volontari, nonché l'attuazione di iniziative e manifestazioni che meglio divulgano e sensibilizzano la popolazione verso la problematica.

#### **Art. 13 – Pubblicità per l'adozione**

1. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

#### **Art. 14 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 15 – Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 16 – Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

#### **Art. 17 – Rinvio**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

**Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.